



CORSO DI FORMAZIONE SINDACALE

Compiti e funzioni del pediatra di libera scelta (art. 41)

Francesco Soffiati

I rapporti di lavoro dei PLS sono disciplinati da accordi collettivi nazionali (Acn 2024) ai sensi dell'art.8 del D.Lgs n.502/1992. Per costante giurisprudenza hanno natura giuridica di rapporti di lavoro autonomo libero-professionale (art. 2.222 Cc), caratterizzati da una collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato che si definisce di para-subordinazione (art. 409 Cpc) come ha chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n.157/2019 e la Cassazione sezione lavoro sentenza n.6294/2020.

- Pertanto secondo l'interpretazione della legge data dalla Cassazione a Sezioni Unite già con sentenze n. 16219/2001 e n.813/1999, i rapporti tra Aziende Sanitarie e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato per cui l'azienda non può esercitare alcun potere autoritativo sul medico convenzionato all'infuori di quello di sorveglianza sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsto ora dall'Acn 2024.

- La qualificazione nominale del contratto di lavoro autonomo esclude l'assoggettamento di fatto del medico al potere direttivo del datore di lavoro che è proprio solo del lavoro subordinato (art.2094 Cc) del medico dipendente (Cass sez.Lavoro n.6294/2020). Infatti, l'elemento caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dall'assoggettamento di fatto del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con limitazione della sua autonomia (Corte Costituzionale n.76/2015; Cass. Lav n.20903/2020) e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. Lav. n. 7024/2015).

- Inoltre, il rapporto di lavoro autonomo parasubordinato del medico convenzionato si instaura mediante una selezione per soli titoli, diversamente dal rapporto di lavoro dipendente pubblico subordinato (art. 2094 Cc) a cui il medico accede solo mediante pubblico concorso per esami e titoli ai sensi dell'art.97 Costituzione e dell'art.15 comma 7 del D.Lgs 502/1992 e con il requisito essenziale del possesso di una specializzazione universitaria specifica per il ruolo a concorso ai sensi del Dpr n. 483/1997 (Corte d'Appello Venezia, sez. lavoro, sentenza. n. 365 del 23 luglio 2015).

Compiti e funzioni : definizione

- La **differenza** tra **compiti** e **funzioni** di una professione riguarda principalmente il **livello di generalità** e il **tipo di attività** svolte. Ecco una panoramica:

1. Compiti:

1. I **compiti** sono attività **specifiche** e **concrete** che un professionista deve eseguire nell'ambito della sua professione.
2. Sono operazioni pratiche che riguardano azioni dettagliate, solitamente quotidiane, che il professionista deve compiere per raggiungere gli obiettivi del suo lavoro.
3. Esempio: per un medico, uno dei suoi compiti può essere **diagnosticare una malattia** o **prescrivere farmaci**.

2. Funzioni:

1. Le **funzioni** sono **ruoli più ampi** e **responsabilità** che una persona ha nell'ambito della sua professione. Esse definiscono in modo generale **l'ambito e le responsabilità** della professione stessa.
 2. Le funzioni sono di solito più orientate alla **gestione** e **organizzazione** delle attività, non si concentrano su un'azione specifica, ma su un insieme di compiti.
 3. Esempio: per un medico, la **funzione** potrebbe essere **assicurare la salute e il benessere dei pazienti**, mentre per un ingegnere, una **funzione** potrebbe essere **progettare soluzioni tecniche**.
- In sintesi, i **compiti** sono **attività pratiche** specifiche, mentre le **funzioni** sono **responsabilità** generali legate a un ruolo o una professione.

ART. 41- COMPITI E FUNZIONI DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.

1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il pediatra di libera scelta espleta le seguenti funzioni:
 - a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente, relativamente a quanto previsto dal presente Accordo;
 - b) si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
 - c) persegue gli obiettivi di salute degli assistiti con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, come previsto dall'articolo 4 e dall'Allegato 1 del presente Accordo.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il pediatra di libera scelta svolge la propria attività individualmente ed in integrazione della propria AFT; partecipa inoltre alle attività dell'UCCP di riferimento di cui all'articolo 9 del presente Accordo.
3. Per ciascun assistito in carico, il pediatra raccoglie e invia le informazioni all'Azienda Sanitaria come previsto dall'articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N.
5. Nell'ambito della propria attività il pediatra di libera scelta:
 - a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti dei propri assistiti, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
 - b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l'assistenza proattiva nei confronti dei bambini affetti da patologia cronica e dei pazienti fragili;
 - c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
 - d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
 - e) opera nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse delle Cure Primarie rispettando le modalità organizzative concordate all'interno delle stesse;
 - f) partecipa alla continuità dell'assistenza, coordinando la propria attività individuale con quella degli altri pediatri della AFT di riferimento e nell'ambito del modello organizzativo definito dalla Regione per garantire l'h24;
 - g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;

! 11 ç,

/j



62/100

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

- h) cura la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del pediatra e ad utilità dell'assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, il genitore/tutore legale dell'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri pediatri della AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
 - i) collabora con la dirigenza dell'Azienda Sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
 - i) partecipa alle attività formative programmate dall'Azienda;
 - k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del presente ACN;
 - l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera h);
 - m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni;
 - n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7;
 - o) osserva e rileva reazioni indesiderate post-vaccinali;
 - p) svolge attività di sostegno alla genitorialità.
6. Rientrano nei compiti ed obblighi del pediatra di libera scelta:
- a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita, con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali, per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta;
 - b) le visite domiciliari richieste per gli assistiti, se ritenute necessarie dal pediatra, avuto riguardo alle condizioni cliniche ed alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
 - c) l'assistenza programmata dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli Allegati 8 e 9;
 - d) l'assistenza programmata nelle strutture residenziali, sulla base degli Accordi Integrativi Regionali;
 - e) il consulto con lo specialista, richiesto dal pediatra di libera scelta, attuato di persona presso gli ambulatori dell'Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
 - f) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dall'Accordo Integrativo Regionale;
 - g) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
 - h) il rilascio delle seguenti certificazioni:
 - 1. idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto

SISAC

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISAC
 Azienda Sanitaria
 6

[Handwritten signature]

ART. 41 – COMPITI E FUNZIONI DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.

1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il pediatra di libera scelta espleta le seguenti funzioni:
 - a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente, relativamente a quanto previsto dal presente Accordo;
 - b) si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
 - c) persegue gli obiettivi di salute degli assistiti con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, come previsto dall'articolo 4 e dall'Allegato 1 del presente Accordo.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il pediatra di libera scelta svolge la propria attività individualmente ed in integrazione della propria AFT; partecipa inoltre alle attività dell'UCCP di riferimento di cui all'articolo 9 del presente Accordo.
3. Per ciascun assistito in carico, il pediatra raccoglie e invia le informazioni all'Azienda Sanitaria come previsto dall'articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N.

5. Nell'ambito della propria attività il pediatra di libera scelta:
- a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti dei propri assistiti, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
 - b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l'assistenza proattiva nei confronti dei bambini affetti da patologia cronica e dei pazienti fragili;
 - c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
 - d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
 - e) opera nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse delle Cure Primarie rispettando le modalità organizzative concordate all'interno delle stesse;
 - f) partecipa alla continuità dell'assistenza, coordinando la propria attività individuale con quella degli altri pediatri della AFT di riferimento e nell'ambito del modello organizzativo definito dalla Regione per garantire l'h24;
 - g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;

- h) cura la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del pediatra e ad utilità dell'assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, il genitore/tutore legale dell'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri pediatri della AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
- i) collabora con la dirigenza dell'Azienda Sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
- j) partecipa alle attività formative programmate dall'Azienda;
- k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del presente ACN;
- l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera h);
- m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni;
- n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7;
- o) osserva e rileva reazioni indesiderate post-vaccinali;
- p) svolge attività di sostegno alla genitorialità.

6. Rientrano nei compiti ed obblighi del pediatra di libera scelta:

- a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita, con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali, per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta;
- b) le visite domiciliari richieste per gli assistiti, se ritenute necessarie dal pediatra, avuto riguardo alle condizioni cliniche ed alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
- c) l'assistenza programmata dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli Allegati 8 e 9;
- d) l'assistenza programmata nelle strutture residenziali, sulla base degli Accordi Integrativi Regionali;
- e) il consulto con lo specialista, richiesto dal pediatra di libera scelta, attuato di persona presso gli ambulatori dell'Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
- f) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dall'Accordo Integrativo Regionale;
- g) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;

h) il rilascio delle seguenti certificazioni:

- I. idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
- II. riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e alle scuole secondarie superiori, ove prevista e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- III. valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l'inserimento nelle strutture residenziali sulla base della programmazione e di quanto previsto nell'ambito degli Accordi regionali;

- i) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 28 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo.
 - j) la partecipazione al Progetto Salute Infanzia di cui all'Allegato 10 (bilanci di salute);
 - k) l'esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali ed aziendali.
7. Nei confronti degli assistiti caratterizzati da condizioni cliniche di particolare gravità, il pediatra di libera scelta garantisce l'assistenza domiciliare in coerenza con il Piano terapeutico e con i percorsi assistenziali definiti a livello regionale.
8. Il programma delle visite domiciliari a favore degli assistiti di cui al comma precedente viene inserito nel flusso informativo di cui all'articolo 6, comma 3.

Grazie per l'attenzione!

